

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Parma, in persona del giudice unico dott. Giacomo Ciccì ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis*/2014 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, promossa da

CLIENTE

CONTRO

BANCA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il CLIENTE ha convenuto in giudizio la BANCA assumendo di avere intrattenuto con quest'ultima un contratto di conto corrente ordinario (n. *omissis*), affidato per scoperto per euro 50.000,00, un contratto di conto finanziamento fatture (n. *omissis*) affidato per euro 700.000,00 e un conto finanziamento sul contratto "OMISSIS" (n. *omissis*), anch'esso affidato per euro 700.000.00.

Con missiva del 11 marzo 2013 la convenuta comunicò il recesso immediato dagli affidamenti in essere invitando a versare entro tre giorni la somma di € 148.334,24 quale esposizione del conto anticipi su fatture n. *omissis*. recesso operato da controparte sarebbe arbitrario, poiché non sorretto da oggettive e valide ragioni, nonché abusivo in quanto posto in essere in violazione dei principi di buona fede e correttezza.

L'attrice domandava quindi che fosse accertata l'illegittimità del recesso operato da controparte con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre agli importi rimborsati alla banca a causa dell'illegittimo recesso e agli importi indebitamente incassati dalla stessa a titolo di commissioni istruttoria fido.

Si costituiva in giudizio la BANCA contestando la domanda attorea di cui domandava il rigetto.

Il giudicante denegava le istanze istruttorie proposte e la causa viene ora in decisione.

Quanto alla dedotta illegittimità ed abusività del recesso operato dalla convenuta in data 11 marzo 2013, i contratti tra le parti sono indubbiamente a tempo indeterminato non prevedendo alcuna data di scadenza della disponibilità di credito.

Ne consegue che a norma dell'art. 1845 terzo comma cc è **consentito il recesso *ad nutum* dal contratto previo preavviso.**

La costante giurisprudenza ritiene che il termine di preavviso possa essere convenzionalmente pattuito dalle parti ed i contratti in oggetto recano la clausola n. 6, specificamente approvata per iscritto dall'attrice, che consente il recesso unilaterale con effetto immediato dai rapporti in qualunque momento, anche senza preavviso.

Sentenza, Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Ciccio, n. 1167 del 4 settembre 2018

Tale clausola, conforme all'art. 6 delle Norme Bancarie Uniformi, è stata considerata valida dalla giurisprudenza essendo la previsione, contenuta nell'art. 1845 c.c., di natura dispositiva e dunque derogabile convenzionalmente in quanto inerente allo svolgimento di un rapporto di carattere patrimoniale, salvo il rispetto della buona fede in *executivis*. (Cfr. Cass. sent. 2642/2003; Trib. Roma sent. 3012/2011; Trib. Catania, Sez. 1V, 17/0212005).

E' quindi infondata la domanda dell'attrice volta all'accertamento dell'illegittimità del recesso operato da controparte e la conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

E' parimenti infondata la domanda dell'attrice volta alla ripetizione degli importi in tesi indebitamente incassati dalla convenuta a titolo di commissioni istruttoria fido in quanto tale onere risulta essere stato previsto nel documento di sintesi richiamato nei contratti.

La domanda deve pertanto essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo

Rigetta la domanda proposta dal CLIENTE.

Condanna il CLIENTE al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 11470,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA

Parma 7 agosto 2018

Il giudice

(Giacomo Ciccio)

pubbl. il 04/09/2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*